

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA PRIMA DEL 180° GIORNO DI GESTAZIONE

In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifichi **prima del 180° giorno** dall'inizio della gestazione, l'evento viene considerato a tutti gli effetti come **malattia** e pertanto non viene riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria.

La lavoratrice ha, dunque, diritto ad astenersi dal lavoro solo per il tempo necessario al ripristino della capacità lavorativa e non percepisce l'indennità di maternità.

NB: per accertare se l'interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.

COSA FARE

Le lavoratrici devono presentare presso gli uffici di Servizi per l'Occupazione, entro quindici giorni dall'aborto **certificato medico** attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è avvenuto l'aborto, sia la data presunta del parto.

RIFLESSI ECONOMICI

Le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DOPO IL 180° GIORNO DI GESTAZIONE

Se l'interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, si verifica **dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione**, la lavoratrice usufruisce del **congedo di maternità *post partum* di tre mesi**. In questo caso, infatti, **l'interruzione di gravidanza viene considerata parto** a tutti gli effetti.

Decorsi i tre mesi di assenza obbligatoria dal lavoro, se le condizioni di salute della lavoratrice non le consentono di riprendere servizio, l'assenza sarà considerata come dovuta a malattia derivante dallo stato di gravidanza.

NB: Per accertare se l'interruzione di gravidanza é avvenuta dopo il 180° giorno, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.

COSA FARE

Le lavoratrici devono presentare presso gli uffici di Servizi per l'Occupazione, **entro quindici giorni dall'evento**, certificato rilasciato da un medico della A.S.L. attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è avvenuto l'aborto, sia la data presunta del parto.

RIFLESSI ECONOMICI

Le lavoratrici, durante il periodo di astensione *post partum* hanno diritto all' 80% delle ordinarie spettanze.